

Milano, 23 luglio 2020

OGGETTO: Cavi conformi alla norma CEI 20-105 V2 (ed.2020) classificati CPR

A pochi giorni dall'introduzione della normativa CEI 20-105 V2, in più occasioni ci è stato segnalato dal mercato, che alcune aziende del settore diffondono comunicazioni fuorvianti al fine di smaltire le rimanenze di magazzino.

A scanso di equivoci, ancora una volta, ribadiamo che:

- Il CEI non prevede nessun periodo di coesistenza tra le norme CEI 20-105 V2 e CEI 20-105;
- Non è più possibile installare o commercializzare per installazioni CPR (opere da costruzioni, edifici , ecc.) cavi resistenti al fuoco per sistemi di rivelazione incendio o evacuazione vocale se non conformi alla norma CEI 20-105 V2 Classificati CPR;
- Si ricorda altresì che il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, nell'ambito delle specifiche competenze, devono obbligatoriamente tenere conto delle prescrizioni di legge previste dal DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106. ed in particolare dei seguenti articoli :
 - *19 Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante*
 - *20 Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione*
 - *21 Violazione degli obblighi degli operatori economici*
 - *22 Violazione degli obblighi di certificazione*

Vi preghiamo pertanto di fare voce comune nei confronti degli utenti al fine di non alimentare malintesi o situazioni poco convenienti.

E' interesse di tutto il comparto agevolare il transito delle informazioni tramite la filiera in modo chiaro e trasparente.

Milano, 23-07-2020